

N. 70705 di Repertorio

N. 36127 di Raccolta

-----VERBALE DI ASSEMBLEA PER TRASFORMAZIONE-----  
-----DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA-----  
-----IN FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE - ENTE FILANTROPICO-----  
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

REG. TO A COMO
Il 20/09/2024
N. 17384 Serie 1T
Esatti € 245,00
Bollo € 45,00

L'anno 2024 duemilaventiquattro ed il giorno 16 sedici del mese di settembre, alle ore undici e dodici minuti.

In Como, nel mio studio in Via Aristide Bari n. 1, angolo Via Briantea.

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco ed alla presenza di:

- DURINI SUSANNA, nata a Como il 18 luglio 1983, residente a Pognana Lario, Via Fontana n. 6;

- BROVELLI avv. DAVIDE, nato a Galliate l'1 settembre 1967, residente a Ranco, Vicolo di Sotto 12A;

testi a me notaio noti ed idonei ai sensi di legge, come essi stessi mi dichiarano;

-----sono presenti-----

1) ZANETTI JAVIER ADELMAR, nato a Buenos - Aires (Argentina - EE) il 10 agosto 1973, residente a Moltrasio (CO), Via Ranzato n. 7, Vice Presidente di FC Internazionale, Codice Fiscale ZNT JRD 73M10 Z600V;

2) DE LA FUENTE PAULA MONICA, nata a Lomas De Zamora (Argentina - EE) il 14 luglio 1978, residente a Moltrasio (CO), Via Ranzato n. 7, fotografa, Codice Fiscale DLF PMN 78L54 Z600F.

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, cittadini italiani, i quali, alla presenza dei citati testimoni, intervengono al presente atto nella loro qualità di unici associati ed unici membri del comitato direttivo dell'associazione non riconosciuta:

"POR UN PIBERIO INTEGRADO P.U.P.I. - ONLUS", con sede in Como (CO), Piazzale Gerbetto n. 6, Codice Fiscale: 95073400137.

La signora DE LA FUENTE PAULA MONICA agendo nella sua qualità di presidente del comitato direttivo, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a questa ora, si sono riuniti gli associati della predetta associazione per deliberare sul seguente

-----ORDINE DEL GIORNO:-----

trasformazione dell'associazione non riconosciuta in fondazione - ente filantropico, con l'acquisizione della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ed invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale. Al che aderendo, dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, la comparente, la quale constata:

- che sono presenti gli unici associati della associazione e precisamente i comparenti ZANETTI JAVIER ADELMAR e DE LA

FUENTE PAULA MONICA, i quali sono anche gli unici membri del comitato direttivo;-----

- che non è stato istituito l'Organo di Controllo in quanto non si sono verificati i presupposti per la sua istituzione, quali previsti dalla legge e non risulta imposto come obbligatorio dall'atto costitutivo;-----

- che sono state osservate tutte le altre formalità previste dalla legge;-----

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e può deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.-----

Il Presidente evidenzia che la ristretta base associativa, coincidente con il comitato direttivo dell'associazione, rende la struttura dell'ente più coerente con quella della fondazione, inoltre la natura di fondazione consentirà di vincolare il patrimonio dell'ente al perseguimento delle finalità statutarie garantendo nel tempo la continuità della "mission" istituzionale.-----

Propone quindi di procedere a tale trasformazione, evidenzia che con la trasformazione in oggetto tutti gli associati acquisiranno la qualifica di Fondatori e ricorda quindi che la fondazione potrà acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all'uopo evidenzia la necessita di procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale che regolerà la vita dell'ente nella sua nuova veste di fondazione-ente filantropico e che sia conforme con la normativa del terzo settore introdotta dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.-----

L'ente manterrà la propria sede in Como piazzale Gerbetto n. 6, assumerà la seguente denominazione:-----

"FONDAZIONE POR UN PIBERIO INTEGRADO ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE "-----

O in breve-----

"FONDAZIONE P.U.P.I. ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"-----

ed avrà il seguente scopo:-----

"La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha lo scopo di favorire concrete iniziative di beneficenza nonché offrire il proprio impegno per restituire fede, dignità e speranza ai bambini a rischio sociale ed alle loro famiglie, in particolare in Argentina e per il tramite della Fondazione di diritto argentino denominata "Fundación Por Un Piberío Integrado (P.U.P.I.)".-----

Sostenere direttamente o indirettamente in eventuale sinergia con altri enti o fondazioni, interventi di aiuto a favore dell'infanzia e non solo in condizione di disagio: i bambini sono spesso l'anello più debole e vulnerabile della società ed è importante fornire loro equamente, le opportunità per crescere e sviluppare i propri talenti, diventare capaci di

porsi in modo libero e indipendente, nel proprio contesto e davanti alla realtà della vita, provvedendo, non solo, agli aiuti per i bisogni primari come cibo, protezione, cure mediche, ma garantendo l'istruzione di base e la possibilità di imparare un mestiere: in questo modo, sempre nella salvaguardia delle tradizioni culturali e religiose locali si aspira rendere possibile a decine di migliaia di bambini il raggiungimento dell'autonomia, affinché possano vivere una vita da adulti liberi, rispettosi dei valori universali dell'individuo.-----

Inoltre la fondazione è finalizzata alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.----

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.-----

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.-----

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:-----

- ogni genere di iniziativa di sostegno di tutti i minori e giovani e non solo che, vivendo situazioni di fragilità e difficoltà e non solo, chiedono aiuto, esprimendo un bisogno sociale, umano, relazionale necessitante di una risposta pronta ed efficace, proiettata oltre la mera erogazione di un servizio, tesa a generare legami di valore;-----

- ogni genere di iniziativa di sensibilizzazione, formazione e di sostegno umano per i più deboli e volenterosi di creare una comunità migliore promuovendo nuove alleanze, nuove collaborazioni strategiche e sinergiche strette con gli attori (enti pubblici, associazioni, fondazioni e non solo) che operano sul territorio nazionale ed internazionale, favorendo una più fattiva e feconda condivisione di esperienze;-----

- sostenere direttamente od indirettamente percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare;-----

- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;-----

- organizzazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e ricreative di ogni tipo e genere volti a favorire e promuovere la coesione e l'inclusione sociale sia direttamente che indirettamente;-----

- favorire la solidarietà tra i popoli e di sostenere concretamente la cooperazione dei paesi in via di sviluppo secondo una visione comune della lotta al sottosviluppo e della solidarietà internazionale, nonché di attuare attività di collegamento, confronto, di collaborazione e di rappresentanza congiunta delle stesse;-----

- proporsi in modo attivo, laddove si manifestino necessità, con progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù e sulla tutela della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento, anche mediante l'organizzazione di adozioni a distanza; ciò nel tentativo, ambizioso ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nella

istruzione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" starà all'origine di una futura rinascita e riscatto di tante popolazioni del mondo;-----

- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;-----

- realizzare la cooperazione solidale tra i popoli per favorire la volontà, da parte dei popoli stessi, di riappropriarsi dei propri processi di sviluppo, di conquistare l'indipendenza e l'autonomia sociopolitica, economica e culturale, di affrancarsi da meccanismi di controllo e da una divisione internazionale del lavoro e delle risorse basati sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di costruire tra i popoli rapporti di scambio equo, diretto e di reciproco vantaggio;---

- intervenire presso le autorità competenti promuovendo azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative, tramite corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo, tra cui l'organizzazione di raccolte fondi;-----

- direttamente o indirettamente, raccogliere fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità della fondazione, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;----

- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della fondazione;-----

- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture socio-educative;-----

- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, extra scolastico, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita;-----

- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati all'attività sociale della fondazione;-----

- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari educativi, extrascolastici e sociali;-----

- finanziare e sostenere progetti nelle attività di interesse generale di cui sopra;-----

- curare, divulgare, editare pubblicazioni, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;-----

- sostenere direttamente ed indirettamente i soggetti svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie.-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di ammini-

strazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.-----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti".-----

Il Presidente quindi chiarisce che per ottenere l'iscrizione al RUNTS, e quindi il riconoscimento della personalità giuridica, sarà necessario attestare la sussistenza in capo all'ente dei requisiti patrimoniali richiesti dall'art. 22 del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117;-----

a tal fine il comitato direttivo ha fatto predisporre alla Dott.ssa Sara Auguadro, nata a Como (CO) il 24 novembre 1978, Codice Fiscale GDR SRA 78S64 C933H, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como al n. 803/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 149719 in forza del D.M. emesso il 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 28 marzo 2008 (quale amministratrice delegata della società di revisione "RE. & VI. S.R.L." con sede a Como, via Martino Anzi n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 03331060131, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como-Lecco al n. CO-308674, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 165255 in forza di D.M. emesso il 3 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 10 febbraio 2012), una perizia di stima attestante la consistenza del patrimonio della associazione, contenente anche la situazione patrimoniale dell'associazione al 30 giugno 2024, dalla quale risulta che alla detta data il patrimonio netto della associazione ammontava ad euro 1.766.027,00 (unmilionesettecentosessantaseimilaventisette virgola zerozero) e quindi superiore all'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) previsto come patrimonio minimo per le fondazioni dal D.LGS 3 luglio 2017 n. 117;-----

perizia asseverata con giuramento in data odierna al n. 70.704 di repertorio a rogito del notaio Christian Nessi di Como, documento che, in originale, viene allegato al presente atto sotto la lettera **-A-**.-----

Di detto importo quanto ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) viene imputato a fondo di dotazione della fondazione, la restante somma viene destinata al fondo di gestione.-----

Il presidente quindi:-----

- dà atto che la fondazione risultante dalla trasformazione conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti inerenti all'associazione, essendoci continuità dei rapporti giuridici e patrimoniali;-----

- evidenzia che la trasformazione avrà effetto con l'iscrizione della presente deliberazione nel registro unico nazionale del terzo settore non ritenendo applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 2500 novies del Codice Civile, dettato per la cosiddetta trasformazione eterogenea, in quanto i creditori della associazione non risulterebbero penalizzati dal mutamento del regime patrimoniale dell'ente al termine del procedimento di trasformazione, in quanto per le obbligazioni precedenti alla trasformazione il regime dalla responsabilità patrimoniale rimarrebbe inalterato;-----

il presidente comunque sottolinea che i debiti risultanti dalla perizia, relativi alle retribuzioni dei dipendenti ed ai relativi contributi, ammontanti a complessivi euro 11.502,00 (undicimilacinquecentodue virgola zerozero), sono stati regolarmente saldati nel mese di luglio;-----  
pertanto nulla osta alla presente trasformazione, anche perchè non risulta vietata dal vigente statuto dell'associazione.-----

Il presidente infine ricorda che l'assemblea dovrà procedere anche alla nomina degli organi della fondazione.-----

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione ed a voti unanimi:-----

-----DELIBERA-----

i) di rinunciare alla relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, di cui al combinato disposto degli articoli 42 bis e 2500 sexies secondo comma del Codice Civile-----

ii) di trasformare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del Codice Civile l'ente dalla sua attuale forma di associazione non riconosciuta denominata "POR UN PIBERIO INTEGRADO P.U.P.I. - ONLUS" a quella di fondazione del terzo settore con la denominazione "FONDAZIONE POR UN PIBERIO INTEGRADO ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE " o in breve-----

"FONDAZIONE P.U.P.I. ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE",-----  
della quale sono soci fondatori i signori ZANETTI JAVIER ADELMAR e DE LA FUENTE PAULA MONICA,-----  
fondazione da iscriversi nell'apposita sezione del registro unico nazionale del terzo settore;-----

iii) di fissare il fondo di dotazione della fondazione in euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero), riconosciuto esistente nella perizia di stima qui allegata sotto la lettera -A;-----

iv) di approvare articolo per articolo un nuovo testo di statuto che regolerà la vita dell'ente nella sua nuova veste di fondazione, ente filantropico, composto da n. 20 (venti) ar-

ticoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera  
-B-;-----

v) in deroga a quanto previsto dallo statuto vengono nominati a comporre il primo consiglio di amministrazione della fondazione, che rimarrà in carica per sei anni, ovvero sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2029, i componenti ZANETTI JAVIER ADELMAR e DE LA FUENTE PAULA MONICA i quali accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto.-----

Presidente viene nominata DE LA FUENTE PAULA MONICA;-----

Vice Presidente viene nominato ZANETTI JAVIER ADELMAR;-----

vi) in deroga a quanto previsto dallo statuto di attribuire le funzioni di organo di controllo e di revisione legale per i primi tre esercizi sociali, e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2026, alla società "RE. & VI. S.R.L." con sede a Como, via Martino Anzi n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 03331060131, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como-Lecco al n. CO-308674, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 165255 in forza di D.M. emesso il 3 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 10 febbraio 2012);-----

vii) di dare espresso mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, come sopra nominato, di svolgere tutte le occorrenti pratiche per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con facoltà di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte, richieste dalle competenti autorità, al fine del perfezionamento della trasformazione, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti necessari, anche notarili, prendendo atto che tutte le delibere qui assunte acquisiranno giuridico effetto dalla loro iscrizione al RUNTS ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500 del Codice civile.-----

Io notaio avendo verificato, sulla base della documentazione prodotta ed allegata al presente atto, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal codice del terzo settore, ivi compresa l'esistenza del patrimonio minimo dell'ente, così come richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.LGS 117/2017, procederò alla richiesta di iscrizione del presente atto presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).-----

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'ente.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la assemblea viene sciolta alle ore undici e trentotto minuti ed il presente atto viene sottoscritto alle ore undici e quarantatré minuti.-----

-----DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI-----

I comparenti ed i testimoni mi dispensano dalla lettura degli allegati.-----

Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane, sempre presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano.-----

Occupi cinque fogli per diciassette intere facciate e la diciottesima sin qui.-----

F.TO JAVIER ADELMAR ZANETTI-----

F.TO PAULA MONICA DE LA FUENTE-----

F.TO SUSANNA DURINI-----

F.TO DAVIDE BROVELLI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----



Relazione giurata di stima  
del patrimonio sociale dell'associazione

**“ASSOCIAZIONE POR UN PIBERIO  
INTEGRADO -P.U.P.I. - ONLUS”**

con sede in COMO,  
Piazzale Gerbetto n.6



Re. & Vi. Srl

## INDICE

Premessa	pag.	4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag.	6
Descrizione dell'associazione	pag.	7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag.	9
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag.	9
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 30.06.24	pag.	10
Analisi delle singole poste di bilancio	pag.	12
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 30.06.24	pag.	15
Scelta del metodo di valutazione	pag.	16
<b>Sintesi finale</b>	<b>pag.</b>	<b>23</b>

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale della associazione

**“Associazione “Por un Piberio integrato”- P.U.P.I. - ONLUS”**

con sede in Como Piazzale Gerbetto 6

***Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017,***

***Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022***

La sottoscritta Sara Auguadro, amministratore delegato di Re. & Vi. Srl, Sede Legale Via M. Anzi, 8 22100 Como - REA Como n. 308674 – C.F. e Part. Iva 03331060131 Iscritta con Decreto del 3/02/2012 (G.U. 4ª Serie Speciale, n. 11 del 10/02/2012) al n. 165.255 nel Registro dei Revisori Contabili, incaricata dall' **“ASSOCIAZIONE “POR UN PIBERIO INTEGRADO P.U.P.I. - ONLUS”**, con sede Como, Piazzale Gerbetto 6, Codice Fiscale 95073400137, iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Lombardia in persona del suo legale rappresentante Paula Monica De La Fuente per redigere una relazione di stima avente per oggetto l'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 dell'associazione alla data del 30 giugno 2024. In esecuzione dell'incarico ricevuto, dopo aver provveduto alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed amministrativi della associazione, presenta la seguente relazione di stima.



*Sara Auguadro*

## **PREMESSA**

la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS), nel disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, così superando per gli ETS la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella valutazione dell'adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

Detta predeterminazione legale (art. 22, comma 4, CTS) individua la misura minima del patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore.

A norma dell'art. 22 CTS, detto patrimonio minimo potrà essere costituito da "una somma liquida e disponibile" ovvero "da beni diversi dal denaro", nel qual caso il relativo valore risulterà da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, da allegarsi all'atto costitutivo.

L'esistenza del patrimonio minimo indicato al comma 4 dell'art. 22 CTS costituisce oggetto di necessaria verifica da parte del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente, unitamente a quella relativa alla sussistenza delle (altre) condizioni previste dalla legge, nell'ambito del potere/dovere del pubblico ufficiale di depositare il medesimo atto presso il competente ufficio RUNTS entro i venti giorni successivi alla stipula, richiedendo l'iscrizione dell'ente (alla quale consegue la personalità giuridica).

In attuazione di specifico mandato contenuto nell'art. 53 CTS, con decreto 15 settembre 2020, n. 106 (nel prosieguo: decreto RUNTS), il Ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali ha provveduto a disciplinare le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS e le regole per la tenuta e conservazione del registro stesso.

In particolare, con riferimento al patrimonio minimo degli ETS con personalità giuridica, l'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, prevede (comma 2) che "dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice" e che devono essere specificati "entità e composizione" dello stesso. Inoltre, quando il patrimonio sia costituito in denaro, si precisa che "la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio", il quale in tal caso- provvederà al versamento della stessa al legale rappresentante dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

Quanto al caso in cui il patrimonio iniziale venga costituito mediante apporto di beni diversi dal denaro, il decreto RUNTS richiede (art. 16, comma 2) che "il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice", quindi mediante relazione giurata.

I successivi artt. 17 e 18 del medesimo decreto disciplinano, rispettivamente, il caso dell'iscrizione nel Registro degli enti già dotati di personalità giuridica e quello dell'ottenimento (mediante detta iscrizione) della personalità giuridica da parte di ETS che ne siano privi, o di associazioni non riconosciute prive sia della personalità giuridica che della qualifica di ETS: in ciascuna di tali fattispecie, mancando una disciplina specifica per la verifica del patrimonio minimo, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16".

In sostanza, il decreto RUNTS appare innovativo rispetto al CTS, "arricchendo" la disciplina legale sia (i) sul piano del contenuto della relazione giurata riguardo ai beni diversi



*[Handwritten signatures]*

dal denaro apportati all'ente, in merito alla quale il CTS si limita a prevedere che dalla stessa debba risultare il loro valore, mentre il decreto richiede di specificarne la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, che (ii) riguardo alla richiesta di una specifica "attestazione della sussistenza del patrimonio", che deve risultare dall'istanza o dalla documentazione ad essa allegata.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, secondo la quale compete sempre al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo la verifica della sussistenza del patrimonio minimo: "gli esiti di detta verifica risulteranno da apposita attestazione espressa del notaio".

In realtà, detta affermazione, contenuta in un documento privo di portata normativa, parrebbe andare oltre il testo dell'art. 22 CTS, il quale si limita a prescrivere che al notaio compete la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, il cui esito positivo costituisce presupposto logico per la presentazione della richiesta di iscrizione dell'ente nel RUNTS, al pari dell'esito positivo della verifica riguardante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (in relazione alla quale ultima nessuna fonte normativa o regolamentare richiede una specifica attestazione). Considerato, peraltro, che la previsione di tale attestazione è contenuta nell'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, appare coerente concludere nel senso della sua provenienza dal notaio.

Assolutamente condivisibile, poi, è la conseguente affermazione della citata circolare ministeriale, laddove (paragrafo 1) precisa che la suddetta attestazione "potrà essere parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione", così smentendo l'idea che debba necessariamente trattarsi di uno specifico, autonomo, documento di fonte notarile; l'art. 16, comma 2, del decreto RUNTS, infatti, nel riferirsi alla documentazione allegata all'istanza di iscrizione


non può che comprendervi, innanzitutto, l'atto costitutivo, il quale ben potrà contenere l'attestazione del notaio di aver verificato positivamente la sussistenza del patrimonio minimo.

Resta, pertanto, una libera ed insindacabile scelta operativa del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo quella di attestare la sussistenza del patrimonio minimo nell'atto stesso, oppure in un separato documento allegato alla domanda di iscrizione al RUNTS.

Ciò vale, evidentemente ed a maggior ragione, anche con riferimento alle domande di iscrizione al RUNTS degli enti preesistenti, in ordine ai quali pure compete al notaio, che ha ricevuto il relativo verbale di deliberazione dell'organo competente, effettuare la verifica di sussistenza del minimo patrimoniale, attestandone l'esito positivo nel verbale medesimo o in separato documento allegato all'istanza di iscrizione.

Il quarto comma dell'art. 22 CTS, dopo aver determinato in via generale l'entità del patrimonio minimo per la costituzione di un ETS munito di personalità giuridica, prevede che il relativo apporto possa essere effettuato in denaro (mediante una "somma liquida e disponibile"), oppure con "beni diversi dal denaro".

Se l'apporto in denaro non richiede ulteriori specificazioni, in caso di patrimonio costituito mediante beni diversi "il loro valore deve risultare da una relazione giurata", da allegare all'atto costitutivo, "di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Il lessico dell'art. 22, comma 4, CTS è il medesimo dell'art. 2465 c.c., in relazione al conferimento di beni in natura (o di crediti) in una società a responsabilità limitata, per il che si richiede "la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Appare, quindi, evidente come l'attività richiesta al perito, cui sia affidata la redazione della relazione giurata sui beni diversi dal denaro da apportare all'ente di nuova costituzione, sia un'attività tipicamente "valutativa", analoga a quella del perito che valuta i conferimenti in natura in sede di co-



*[Handwritten signatures]*

stituzione di una società di capitali. Anche in caso di apporto di beni diversi dal denaro, quindi, il notaio che riceve l'atto costitutivo potrà, dagli esiti della relazione giurata (la quale si concluderà con una valutazione complessiva di detti beni), verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.

Con riguardo al caso dell'iscrizione al RUNTS di un ente già dotato di personalità giuridica (ottenuta mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma), l'art. 22, comma 1bis, CTS espressamente prevede che l'iscrizione avvenga "ai sensi delle disposizioni del presente articolo". Ciò postula anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dal comma 4 dello stesso articolo, trattandosi di un requisito essenziale per il conseguimento della qualifica di ETS, rispetto al quale non può considerarsi appagante il fatto che -in epoca precedente- l'adeguatezza del patrimonio allo scopo sia stata valutata in occasione del decreto di riconoscimento; tale inadeguatezza, a ben vedere, emerge indirettamente anche dalla nuova disciplina di tutela del patrimonio in relazione alle perdite oltre il terzo, introdotta dall'art. 22, comma 5, CTS, disciplina che porta ad affermare la necessità di verificare nel tempo il permanere del requisito patrimoniale minimo.

Nello stesso senso la citata Circolare ministeriale n. 9/2022, secondo la quale anche per gli enti preesistenti (già) muniti di personalità giuridica "deve ritenersi che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale".

Il caso degli enti preesistenti, peraltro, non è perfettamente sovrapponibile a quello degli enti di nuova costituzione, in quanto li siamo di fronte ad una situazione dinamica, avendo a che fare con enti il cui patrimonio sarà caratterizzato da poste attive e passive, soggette a mutazioni potenzialmente quotidiane. Ovviamente, la situazione sarà la medesima sia per gli enti già iscritti al RUNTS che intendano conseguire la personalità



nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di  
Commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

- il valore periziato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determinazione dell'intero patrimonio della associazione alla data del 30 giugno 2024.

### **DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI**

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto dell'associazione non riconosciuta "Por un piberio integrato P.U.P.I. - ONLUS" è stata fissata al **30 giugno 2024**, sulla base del bilancio al 30 giugno 2024.

Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, completi di verbale del consiglio di amministrazione portante la relazione delle attività, relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2021, bilancio contabile al 31/12/2022, bilancio contabile al 31/12/2023 e bilancio infrannuale al 30/06/2024;
- i libri sociali;
- in merito alla gestione del personale vi sono dipendenti alla data della perizia;
- il registro dei beni ammortizzabili è a zero;
- l'ente non è iscritto in CCIAA.

### **DESCRIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE**

#### ***Brevi cenni storici***

L'associazione è stata costituita il 16 dicembre 2002.

L'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Lombardia.

#### ***Patrimonio netto, soci, volontari e dipendenti***

Il Patrimonio netto alla data del 30/06/2024, data di riferimento della presente perizia, ammonta ad Euro 1.766.027 comprensivo del disavanzo annuale pari ad euro 160.005 formatosi a seguito del fondo di dotazione iniziale e gli avanzi precedenti.



*Lucio Auguadino*

Vi sono tre dipendenti.

*Finalità sociali dello statuto in vigore alla data della perizia*

Nello statuto attualmente in vigore dell'associazione con la qualifica di Onlus, l'associazione quindi non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:

il sostegno ai bambini socialmente più sfortunati ed a quelli con problemi di natura fisica o mentale in età prescolare e scolare, che hanno bisogno dell'attenzione e formazione che richiede la loro età, mediante lo sviluppo di una educazione che innalzi il bambino ad un livello di completa dignità umana, facendo di lui, un futuro uomo onesto, capace d'agire e discernere con maturità, fornendo all'uopo la preparazione fisica ed intellettuale che servano per una formazione completa, mediante la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative.

*Sedi*

L'ente ha sede legale in Como, Piazzale Gerbetto n. 6 e ha sede operativa in Milano, via Corno del Cavento 7.

*Iscrizioni ai registri e dati fiscali*

L'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus regione Lombardia.

L'associazione è non riconosciuta.

*Amministrazione*

L'amministrazione dell'associazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

L'associazione ha come soci fondatori nonché membri del Comitato Direttivo:

1) Paula Monica De La Fuente – Presidente

2) Zanetti Javier Adelmar – Membro

## NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

## METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che la associazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'ufficio amministrativo della associazione ha fornito al sottoscritto la sopra riportata situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risultato d'esercizio.

Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio della associazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio, al netto di eventuali passività anche potenziali.



**SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO**

**ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2024**

pag. 13

*lus*

*Federico Segurido*



La situazione patrimoniale fornita dalla associazione consiste nel bilancio annuale relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2024. Le risultanze in essa esposte vengono di seguito sinteticamente riportate:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	
<b>ATTIVO</b>	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Rimanenze	30.074
Crediti	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	1.774.749
Ratei e Risconti	0
<b>TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE</b>	<b>1.804.823</b>
<b>PASSIVO E NETTO</b>	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	30.000
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	0
Altre Riserve a patrimonio libero	1.896.032
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	0
Disavanzo di esercizio	-160.005

<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>1.766.027</b>
Fondi per Rischi ed Oneri	0
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.294
Debiti	11.502
Ratei e risconti	0
<b>TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE</b>	<b>1.804.823</b>
<b>RENDICONTO GESTIONALE:</b>	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale, raccolte fondi	86.951
A) Costi e Oneri da attività interesse generale, raccolte fondi	246.956
<b>Disavanzo attività interesse generale</b>	<b>-160.005</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>0</b>
<b>Disavanzo dell'esercizio</b>	<b>-160.005</b>

**ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO**

**Elementi patrimoniali dell'attivo**

**Immobilizzazioni**



*Segretario*

Per la valutazione delle immobilizzazioni, in alcuni casi, è stato confermato il residuo valore contabile, mentre in altri casi si è adottato un valore che fosse più attinente al valore di mercato e/o alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

*Immobilizzazioni immateriali*

Non vi sono immobilizzazioni immateriali

*Immobilizzazioni materiali*

Non vi sono immobilizzazioni materiali

*Immobilizzazioni materiali ed in corso e acconti*

Non vi sono immobilizzazioni corso.

*Immobilizzazioni finanziarie*

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

*Rimanenze*

Le rimanenze sono rimaste invariate e si tratta di magliette e sono pari 30.074 euro.

*Crediti*

Sono pari a zero.

*Attività finanziarie non immobilizzate*

Sono pari a zero

*Disponibilità liquide*

Si tratta di depositi bancari:

- CREDIT AGRICOLE c/c 46351583 € 772.698;
- CREDIT AGRICOLE c/c 46876696 € 2.800;
- UNICREDIT € 998.018;
- PAYPAL € 1.217 e \$ 16,96, pari a € 15,84 al cambio 0,9339

ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

*Ratei e risconti attivi*

La voce è pari a zero.

***Elementi patrimoniali del passivo***

***Fondi per rischi ed oneri***

E' pari a 0.

***Fondo Trattamento di Fine Rapporto***

E' pari a euro 27.294, ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

***Debiti verso soci***

Non vi sono debiti verso soci.

***Debiti verso banche***

Non vi sono debiti verso banche

***Debiti verso fornitori***

Non vi sono debiti verso fornitori.

***Debiti tributari***

Sono pari a euro 620, ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

***Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale e altri debiti verso dipendenti***

Sono pari a euro 2.668, ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

***Altri debiti***

Sono pari a euro 8.213, ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità, trattasi di debiti verso il personale relativi al mese di giugno

***Ratei e risconti passivi***

Non vi sono ratei e risconti.

**In sintesi:**



**Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:**

Patrimonio Netto al 30/06/2024		A
<i>Fondo di dotazione</i>		30.000
<i>Riserve a patrimonio vincolato per dec.organi istit.</i>		0
<i>Riserve a patrimonio libero</i>		1.896.032
<i>Avanzi/Disavanzi portati a nuovo</i>		0
<i>Disavanzo esercizio</i>		-160.005
<b>Rettifiche in sede di perizia</b>	<b>B</b>	0
<b>Patrimonio Netto Rettificato al 30/06/2024</b>	<b>A+B</b>	-160.005

**SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO RETTIFICATA****ALLA DATA DEL 30/06/2024**

STATO PATRIMONIALE	
<b>ATTIVO</b>	
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Rimanenze	30.074
Crediti	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	1.774.749
Ratei e Risconti	0
<b>TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE</b>	<b>1.804.823</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	30.000
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	0
Altre Riserve a patrimonio libero	1.896.032
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	0
Disavanzo di esercizio	-160.005
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>1.766.027</b>
Fondi per Rischi ed Oneri	0
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.294
Debiti	11.502
Ratei e risconti	0
<b>TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE</b>	<b>1.804.823</b>
<b>RENDICONTO GESTIONALE:</b>	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale,	
raccolte fondi	86.951
A) Costi e Oneri da attività interesse generale, raccolte	
fondi	246.956
<b>Disavanzo attività interesse generale</b>	<b>-160.005</b>



*Roberto Notario*

Imposte sul reddito dell'esercizio	0
Disavanzo dell'esercizio	-160.005

### **LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE**

La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica associazione nei suoi svolgimenti economici.

Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad una associazione che esercita in via prevalente l'attività di assistenza sociale, prestazioni socio-sanitarie beneficenza e solidarietà.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle fondazioni del terzo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D.Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per determinazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione della associazione oggetto di perizia essendo un sog-

getto senza scopo di lucro e che incardina funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti le modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (d.Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".

L'art. 16 del d.m. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 30.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale della associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale ri-



*[Handwritten signatures and initials]*

sulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 Cts, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato “da beni diversi dal denaro”, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 30.000”.

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d'azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022 “nell'Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo 2020 e OIC 35 principio Contabile ETS” , tutti gli elementi, seppur nella logica fornita dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patrimoniali al loro valore di “monetizzazione”, identificabile con il valore monetario ottenibile dalla dismissione degli elementi dell'attivo e al valore di estinzione degli elementi del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la “basis of value” del perito estimatore. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in fase operativa, sembra potersi scartare l'ipotesi della misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazione secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell'attività, mentre

lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ets.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà possibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore identificare il valore a cui un soggetto terzo potrebbe rilevare lo stesso; in tal caso, anche il cosiddetto "valore negoziale equitativo", inteso come valore a cui un soggetto specifico acquisirebbe l'elemento in oggetto, può rappresentare un riferimento utile per l'identificazione della somma liquida e disponibile a cui tendere. Potrebbe risultare utile, ai fini della discussione, considerare se debba prendersi come riferimento il metodo patrimoniale semplice o il metodo patrimoniale complesso. La distinzione consiste, semplificando, nel considerare o meno gli intangibili e l'eventuale avviamento.

La data della relazione deve essere quanto più ravvicinata possibile alla data della richiesta di riconoscimento. A questo fine, la Massima n. 3 del Consiglio notarile di Milano individua nei 120 giorni antecedenti la data di delibera portante la decisione di iscriversi al Runtis il termine oltre il quale non considerare adottabili i dati contabili come appropriati per esprimere il patrimonio minimo dell'ente.

In forza di ciò si è ritenuto opportuno adottare un approccio valutativo che comporti l'applicazione di una metodologia "patrimoniale". Il metodo patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività (legata all'accertamento dei fatti e delle considerazioni storiche), di analiticità (in quanto spiega il significato del valore dell'ente in funzione dei vari elementi del patrimonio), e di generalità che lo rendono particolarmente valido qualora le finalità della valutazione siano connesse all'accertamento chiaro ed univoco di un valore conservativo che tuteli comunque gli interessi delle



*Luca Dequartha*

parti nonché dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente. Il metodo patrimoniale può essere assunto quale unica informazione nel processo di valutazione di un ente solamente in quelle particolari fattispecie ove, per la natura tipica del settore in cui l'ente opera, è possibile attribuire in via dominante agli elementi patrimoniali la caratteristica di vettori principali nel processo di generazione del valore: per quanto precedentemente indicato dalla dottrina e dalla normativa prevista dalla Riforma del Terzo Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione della associazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D.Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

#### ***La scelta del metodo principale***

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il "**metodo patrimoniale semplice**". La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia della associazione oggetto di stima, dal fatto che:

a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato (Guatri-Bini, "Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende", ed Egea, 2009, pag. 134 ss. E Fondazione Nazionale dei Commercialisti marzo 2022) quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;

b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccole e medi enti ;

c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione, infine, offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analicità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui la associazione opera, nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto "**metodo patrimoniale semplice**", metodo che si attaglia alle caratteristiche della associazione oggetto di valutazione.

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione della associazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: è minore sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se potenzialmente cedibili autonomamente.

Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

La formula da applicarsi, utilizzando tale metodo, per la determinazione del valore dell'ente è la seguente:

$$V = K$$

*Federico Segna*



0 1 23 035727 650 4



Dove **V** è il valore dell'ente e **K** è il patrimonio Netto rettificato della associazione.

#### PATRIMONIALE SEMPLICE

Con riferimento all'utilizzazione del presente metodo il sottoscritto perito ricorda che la formula da applicarsi per la determinazione del valore della associazione è la seguente:

$$V = K$$

Dove **V** è il valore della associazione e **K** è il patrimonio Netto rettificato della associazione.

Nella valutazione Vi sono presenti i valori del bilancio annuale al 30/06/2024.

Si è proceduto quindi al calcolo del Capitale Economico come segue:

#### Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:

Patrimonio Netto al 30/06/2024		A
<i>Fondo di dotazione</i>		30.000
<i>Riserve a patrimonio vincolato per dec.organi istit.</i>		0
<i>Riserve a patrimonio libero</i>		1.896.032
<i>Avanzi/Disavanzi portati a nuovo</i>		0
<i>Disavanzo esercizio</i>		-160.005
<b>Rettifiche in sede di perizia</b>	<b>B</b>	0
<b>Patrimonio Netto Rettificato al 30/06/2024</b>	<b>A+B</b>	1.766.027

Ne consegue che la valutazione dell'associazione sulla scorta del metodo di controllo risulta essere pari ad Euro 1.766.027.

#### SINTESI FINALE

Il valore del patrimonio netto della "Associazione POR UN PIBERIO INTEGRADO – P.U.P.I.- ONLUS" è stato oggetto di valutazione.

Per la valutazione della associazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato:

**METODO PATRIMONIALE SEMPLICE** Euro **1.766.027**

Metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dall'associazione.

Il sottoscritto ritiene, in conclusione, di determinare il valore complessivo alla data del 30 giugno 2024 attestando che il patrimonio della associazione risulta superiore al valore minimo previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/ 2017.

Pertanto sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati al 30/06/2024 e forniti in sede di perizia e coerentemente con l'art. 22, co. 1, del d.lgs. 117/2017, e dell'articolo 22 co.4 del medesimo decreto legislativo si attesta la verifica della sussistenza del patrimonio minimo pari ad euro 30.000, costituente il presupposto per l'iscrizione nel Runtis ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

Como, 16 settembre 2024

Per Re. & Vi. Srl

Dott. Sara Auguadro



*Sara Auguadro*



in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane alla comparente la quale dichiara di approvarlo.

*Luca Auguad*



----- S T A T U T O -----

**Articolo 1**-----

**Denominazione**-----

E' costituita la fondazione denominata-----  
"FONDAZIONE POR UN PIBERIO INTEGRADO ENTE FILANTROPICO DEL  
TERZO SETTORE "-----

O in breve-----

"FONDAZIONE P.U.P.I. ENTE FILATROPICO DEL TERZO SETTORE"-----

di seguito in breve, "Fondazione".-----

La Fondazione a seguito di trasformazione dell'associazione  
P.U.P.I. onlus, nasce il 16 dicembre 2002 per volontà di Ja-  
vier Zanetti e di sua moglie Paula Monica De La Fuente.-----

**Articolo 2**-----

**Sede**-----

La Fondazione ha sede in Comune di Como, piazzale Gerbetto n.  
6.-----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere,  
in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, fi-  
liali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, pro-  
duttive e direzionali, comunque denominate.-----

**Articolo 3**-----

**Durata**-----

La Fondazione ha durata illimitata.-----

**Articolo 4**-----

**Scopo**-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-  
che, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha lo  
scopo di favorire concrete iniziative di beneficenza nonché  
offrire il proprio impegno per restituire fede, dignità e  
speranza ai bambini a rischio sociale e alle loro famiglie,  
in particolare in Argentina e per il tramite della Fondazione  
di diritto argentino denominata "Fundación Por Un Piberío In-  
tegrado (P.U.P.I.)".-----

Sostenere direttamente o indirettamente in eventuale sinergia  
con altri enti o fondazioni, interventi di aiuto a favore  
dell'infanzia e non solo in condizione di disagio: i bambini  
sono spesso l'anello più debole e vulnerabile della società  
ed è importante fornire loro equamente, le opportunità per  
crescere e sviluppare i propri talenti, diventare capaci di  
porsi in modo libero e indipendente, nel proprio contesto e  
davanti alla realtà della vita, provvedendo, non solo, agli  
aiuti per i bisogni primari come cibo, protezione, cure medi-  
che, ma garantendo l'istruzione di base e la possibilità di  
imparare un mestiere: in questo modo, sempre nella salvaguar-  
dia delle tradizioni culturali e religiose locali si aspira  
rendere possibile a decine di migliaia di bambini il raggiun-  
gimento dell'autonomia, affinché possano vivere una vita da  
adulti liberi, rispettosi dei valori universali dell'indivi-

duo.-----  
Inoltre la fondazione è finalizzata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni.-----

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.-----

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.-----

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:-----

- ogni genere di iniziativa di sostegno di tutti i minori e giovani e non solo che, vivendo situazioni di fragilità e difficoltà e non solo, chiedono aiuto, esprimendo un bisogno

sociale, umano, relazionale necessitante di una risposta pronta ed efficace, proiettata oltre la mera erogazione di un servizio, tesa a generare legami di valore;-----

- ogni genere di iniziativa di sensibilizzazione, formazione e di sostegno umano per i più deboli e volenterosi di creare una comunità migliore promuovendo nuove alleanze, nuove collaborazioni strategiche e sinergiche strette con gli attori (enti pubblici, associazioni, fondazioni e non solo) che operano sul territorio nazionale ed internazionale, favorendo una più fattiva e feconda condivisione di esperienze;-----
- sostenere direttamente od indirettamente percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell'ambiente familiare;-----
- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;-----
- organizzazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e ricreative di ogni tipo e genere volti a favorire e promuovere la coesione e l'inclusione sociale sia direttamente che indirettamente;-----
- favorire la solidarietà tra i popoli e di sostenere concretamente la cooperazione dei paesi in via di sviluppo secondo una visione comune della lotta al sottosviluppo e della solidarietà internazionale, nonché di attuare attività di collegamento, confronto, di collaborazione e di rappresentanza congiunta delle stesse;-----
- proporsi in modo attivo, laddove si manifestino necessità, con progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù e sulla tutela della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento, anche mediante l'organizzazione di adozioni a distanza; ciò nel tentativo, ambizioso ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nella istruzione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" starà all'origine di una futura rinascita e riscatto di tante popolazioni del mondo;-----
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;-----
- realizzare la cooperazione solidale tra i popoli per favorire la volontà, da parte dei popoli stessi, di riappropriarsi dei propri processi di sviluppo, di conquistare l'indipendenza e l'autonomia sociopolitica, economica e cultura-

le, di affrancarsi da meccanismi di controllo e da una divisione internazionale del lavoro e delle risorse basati sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di costruire tra i popoli rapporti di scambio equo, diretto e di reciproco vantaggio;---

- intervenire presso le autorità competenti promuovendo azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative, tramite corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo, tra cui l'organizzazione di raccolte fondi;-----
- direttamente o indirettamente, raccogliere fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le finalità della fondazione, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;----
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della fondazione;-----
- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture socio-educative;-----
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, extra scolastico, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita;-----
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati all'attività sociale della fondazione;-----
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari educativi, extrascolastici e sociali;-----
- finanziare e sostenere progetti nelle attività di interesse generale di cui sopra;-----
- curare, divulgare, editare pubblicazioni, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente;-----
- sostenere direttamente ed indirettamente i soggetti svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie.-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.-----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e

di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.-----

**Articolo 5**-----

**Patrimonio**-----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:-----

- contributi pubblici e privati;-----
- rendite patrimoniali;-----
- attività di raccolta fondi.-----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.-----

**Articolo 6**-----

**Patrimoni destinati**-----

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.-----

**Articolo 7**-----

**Organi della Fondazione**-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente e il Vice Presidente;-----
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale.-----

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione.-----

**Articolo 8**-----

**Consiglio di Amministrazione**-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque

componenti, che durano in carica sei anni, ovvero sino alla approvazione del bilancio del sesto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal fondatore Javier Zanetti o, in caso di sua morte o incapacità dalla moglie Paula Monica De La Fuente, in caso di morte o incapacità di quest'ultima, saranno nominati dai signori Sol Zanetti nata a Milano l'11 giugno 2005, Mara Elizabeth Sapia, nata a Lanus - Argentina l'1 gennaio 1976 e Juan Manuel De La Fuente, nato a Buenos Aires - Argentina il 22 luglio 1982.-----

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.-----

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:-----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;-----
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.-----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.-----

#### **Articolo 9**-----

##### **Decadenza ed esclusione**-----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.-----

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:-----

- il mancato rispetto delle norme statutarie;-----
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;-----
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.-----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.-----

#### **Articolo 10**-----

##### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**-----

Al Consiglio di Amministrazione spetta:-----

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;-----
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;-----
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;-----
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della

- Fondazione;-----
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;-----
  - f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;-----
  - g) approvare eventuali regolamenti interni;-----
  - h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;-----
  - i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----
  - j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;-----
  - k) eleggere l'organo di controllo e il revisore legale.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

#### **Articolo 11**-----

##### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un Consigliere.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.-----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.-----

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.-----  
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto.-----  
Le delibere di cui ai punti b) ed h) del precedente art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.-----

## **Articolo 12**-----

### **Presidente - Vice Presidente**-----

Il Presidente:-----

- a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;-----
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----
  - c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;-----
  - d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.-----

## **Articolo 13**-----

### **Organo di Controllo**-----

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.-----

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.-----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.-----

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14**

##### **Revisore Legale**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

#### **Articolo 15**

##### **Libri sociali**

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 16**

##### **Bilancio**

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Articolo 17**

##### **Bilancio Sociale**

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

#### **Articolo 18**

##### **Trasformazione, fusione e scissione**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

#### **Articolo 19**

##### **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 20**

##### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

F.TO JAVIER ADELMAR ZANETTI

F.TO PAULA MONICA DE LA FUENTE

F.TO SUSANNA DURINI

F.TO DAVIDE BROVELLI

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale  
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo  
2005 n. 82 e successive modifiche.  
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.  
Consta di quarantanove facciate debitamente firmate.  
Como, li 10 ottobre 2024  
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio  
in Como.